

a cura di **Mario Fabrizio**, avvocato in Roma

31
MAGGIO

Valutazione dei rischi: termine per l'autocertificazione

Il 31 maggio 2013 scade il termine fino al quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Dal 1° giugno 2013 anche questi datori di lavoro dovranno procedere alla valutazione dei rischi ex art. 17, D.Lgs. n. 81/2008, quanto meno utilizzando le procedure standardizzate di cui al D.M. 30 novembre 2012 (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 388, legge n. 228/2012, e nota del Ministero del Lavoro 31 gennaio 2013, n. 2583).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti non appartenenti alle tipologie di attività di cui all'art. 29, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008	-	-

20
GIUGNO

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente

Il 20 giugno 2013 è l'ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). (Art. 7, commi 9 e 10, regolamento CONAI)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile	Mensile	20 luglio 2013

30
GIUGNO

Relazione quinquennale sull'attuazione della normativa comunitaria in materia di salute e di sicurezza sul lavoro

Entro il 30 giugno 2013 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro dovrà redigere la prima relazione quinquennale sull'attuazione della normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi delle direttive 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'art. 17-bis, direttiva 89/391/CEE (art. 6, comma 8, lettera I-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro	Quinquennale	30 giugno 2018

ADEMPIMENTI E SCADENZE

30

GIUGNO

Individuazione delle grandi dighe

Il 30 giugno 2013 scade il termine entro il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, deve individuare le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessari e urgenti l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi (con conseguente individuazione, da parte delle Regioni/Province autonome, dei siti di stoccaggio definitivo del materiale e dei sedimenti asportati).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano	-	-

1

LUGLIO

Relazione annuale sugli impianti di incenerimento o coincenerimento con capacità nominale di due o più tonn/ora

I gestori degli impianti di incenerimento o coincenerimento con capacità nominale di due o più tonn/ora devono predisporre, entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo) una relazione annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto, da trasmettersi all'autorità competente (che, a propria volta, dovrà renderla accessibile al pubblico ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 133/2005). La relazione dovrà fornire, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, nel rispetto delle norme sulle emissioni introdotte dal D.Lgs. n. 133/2005. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 35.000,00 (art. 19, comma 15, D.Lgs. n. 133/2005). (Artt. 15 e 19, comma 15, D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di impianti di incenerimento o coincenerimento con capacità nominale di due o più tonn/ora	Annuale	31 maggio 2014

Comunicazione dei centri autorizzati delle quantità di halon in entrata, in giacenza e in uscita

I «centri autorizzati di raccolta dell'halon» (cioè delle sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo II, legge n. 549/1993, e sostanze indicate nell'Allegato I, Gruppo III, regolamento CE n. 1005/2009, inclusi i loro isomeri) devono comunicare, entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo) al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo economico, l'informativa semestrale sulle quantità di halon in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri. (Art. 4, comma 7, D.M. 3 ottobre 2001)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Centri autorizzati di raccolta dell'halon	Semestrale	31 dicembre 2013